



Pratica n. **32/2018**

Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

Dirigente titolare del Settore: Vittorio Foschi

ATTO SINDACALE N. 26 DEL 08/03/2018

OGGETTO **DEFINIZIONE TEMPORALE STAGIONE ESTIVA 2018**

IL SINDACO

Vista la L.R. 28.07.2004 n.16 ad oggetto "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità", con particolare riferimento all'art.4 comma 2 il quale stabilisce che *"per apertura stagionale di una struttura ricettiva si intende un periodo di apertura non inferiore a 3 mesi consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi nell'arco dell'anno solare"*;

Vista la L.R. 26.07.2003 n. 14 ad oggetto "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande", con particolare riferimento all'art.4 comma 4 in virtù del quale *"i Comune stabiliscono le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a trenta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare"*;

Visto l'art. 3 del regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n.8 del 10.02.2005 modificato con delibera C.C. n. 24 del 23.02.2006 e successiva delibera C.C. n. 29 del 17/07/2015 ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in applicazione della L.R. n.4/2003", il quale nel fissare l'apertura stagionale dei pubblici esercizi dall'08 aprile al 03 Novembre di ogni anno prevede altresì la possibilità per il Comune, in relazione al calendario annuale o a particolari iniziative ed eventi di concedere annualmente modifiche al periodo stagionale sopraffissato;

Visto che è intendimento dell'Amministrazione Comunale perseguire obiettivi di destagionalizzazione dell'offerta turistica locale, obiettivi che si concretizzano attraverso numerose azioni promosse dall'Amministrazione stessa per promuovere e di conseguenza incentivare il flusso turistico nella nostra città anche nei periodi non strettamente balneari;

Vista la nota pervenuta in data 17/10/2017 dell'Associazione Albergatori di Riccione con la quale chiede di anticipare le date di apertura e chiusura delle attività ricettive alberghiere relativamente alla stagione estiva 2018;

Ritenuto pertanto opportuno, nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di cui sopra, consentire l'apertura stagionale di tutte le attività turistiche locali con anticipo rispetto al periodo fissato per legge, tenuto conto delle numerose iniziative turistico/congressuali organizzate già a partire dal mese di marzo e che presumibilmente determineranno un afflusso straordinario di persone nella città;

DISPONE

Limitatamente all'anno 2018, ai fini dell'apertura delle attività stagionali di pubblico esercizio



(Bar e Ristoranti) e delle attività di aziende alberghiere (Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere), Campeggi e locali di intrattenimento e svago in genere, esclusi gli stabilimenti balneari, per i quali valgono le disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna, la stagione estiva, e in conseguenza il periodo di validità delle autorizzazioni stagionali, è fissato a **decorrere dal 7 marzo fino al 3 novembre 2018 (compreso)**.

L'apertura delle Aziende Alberghiere (Alberghi e Residenze Turistico Alberghiere) stagionali è condizionata al possesso dell'impianto di riscaldamento in tutto l'esercizio.

L'obbligatorietà dell'impianto di riscaldamento è da ritenersi riferita fino al 29 marzo 2018 (compreso) e a partire dal 16 ottobre 2018 (compreso).

Copia del presente provvedimento è trasmesso al Comando Polizia Municipale al Comando Stazione Carabinieri per i controlli di competenza.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Polizia Commerciale, Informazioni e Notifiche

Sezione Comunicazione

Il Sindaco
Renata Tosi
(Documento Firmato Digitalmente)